

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Nel ricorso la cliente, riportandosi integralmente al reclamo preventivo, afferma di aver sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, n. *926 del 25.09.2017, da rimborsare in n. 72 rate da € 215,00; che il contratto veniva estinto anticipatamente il 30.09.2019; che in relazione a detto contratto, non venivano restituiti gli oneri economici in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*; che nell'aprile 2025 aveva esperito infruttuosamente reclamo.

Formula le domande che seguono: *"1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad Euro 448,43, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già nel frattempo eventualmente rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll.Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in Euro 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di Euro 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso*

legale, a far data dal giorno del reclamo”.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che, a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della cliente, aveva provveduto a richiedere il pagamento delle somme ancora dovute, pari ad € 11.060,52; che era stata aperta una procedura di fallimento in capo all'azienda, all'esito della quale le pretese creditorie non sono state soddisfatte; che era stata attivata la polizza assicurativa rischio impiego accessoria al finanziamento; che la compagnia assicuratrice di riferimento, a seguito dell'avverarsi dell'evento sinistroso previsto dal contratto di cessione in essere fra le parti, ha provveduto a corrispondere, in favore della scrivente Società, l'importo dovuto a titolo di indennizzo pari ad euro 11.060,52.

Chiede il rigetto del ricorso avversario e di ogni altra istanza o pretesa ivi formulata per infondatezza.

DIRITTO

Si osserva, nel merito, che il contratto è stato stipulato il 25.09.2017 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

È utile ripercorrere il quadro normativo che regola la fattispecie.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) e di delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo.

L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021).

La suddetta legge di conversione prevedeva, quale criterio temporale, che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.*

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.*

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.*

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto “Omnibus”), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (recurring) o istantanei (up front), escluse le imposte.

Ciò premesso, venendo alla specificità della fattispecie in esame, si osserva, in fatto, che il contratto, stipulato il 26.9.2017, prevedeva le condizioni economiche come da evidenza prodotta con specifica previsione di non rimborsabilità delle spese di istruttoria, oneri fiscali, commissioni di intermediazione; prevedeva la possibilità di estinzione anticipata con diritto ad una riduzione del costo totale del contratto, pari all'importo degli interessi per la durata residua del contratto; prevedeva l'intervento dell'indicato intermediario del credito; prevedeva una garanzia assicurativa con premio assicurativo volto alla copertura del rischio *“vita e rischi diversi impiego”* a carico dell'intermediario. Dalla quietanza

liberatoria in atti e dal conteggio estintivo emesso dall'intermediario risulta confermata l'estinzione del finanziamento alla data del 30.9.2019, avvenuta dopo la scadenza di n.23 rate rispetto alle n.72 totali, con n.49 restanti rate a scadere e importo del residuo a saldo di Euro 11.060,52; che nulla è più dovuto dal cliente avendo l'intermediario ricevuto la somma di Euro 11.768,75 dall'Assicuratrice. È poi pacifico e documentato che l'estinzione anticipata del finanziamento sia stata determinata dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della cliente in data 25.9.2019, così come è pacifico tra le parti e documentato che in effetti il costo del premio assicurativo fosse stato sostenuto dall'intermediario e che questi l'abbia riscosso rivolgendosi all'Assicuratrice, la quale, come già osservato, ha provveduto a liquidare la complessiva somma di Euro 11.060,52, come da quietanza liberatoria dell'11.12.2023.

L'intermediario fonda le proprie difese sulla pretesa non rimborsabilità degli oneri contrattuali, proprio in ragione dell'intervento della Compagnia assicurativa, alla luce del verificarsi del sinistro della perdita di impiego della ricorrente. In seguito a tale evento, veniva aperta una procedura di fallimento in capo all'azienda presso cui lavorava la cliente.

Analoga questione concernente la retrocedibilità degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa della risoluzione del rapporto di lavoro del cedente, con susseguente intervento della Compagnia assicurativa che garantiva il "*rischio impiego*", è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento che, con decisioni n. 13305 e 13306 del 19/06/2018, ha espresso i seguenti principi: *"tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.; nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti; nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione"*.

In sostanza, tenuto conto di tali principi e delle evidenziate peculiarità del caso in esame, in applicazione richiamata normativa applicabile ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in assenza di diversa pattuizione contrattuale, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "*curva degli interessi*" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto delle somme già recuperate in sede di estinzione e che non risultano rimborsi in corso di procedimento, si ottiene, applicando i richiamati criteri, che, rispetto all'importo preteso dalla ricorrente di Euro 879,50, quanto effettivamente dovutole corrisponde alla minor somma di Euro 637,00.

La ricorrente chiede anche, peraltro genericamente, "la restituzione delle quote versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza".

La domanda va respinta, non essendo supportata da alcuna evidenza probatoria. Invero, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui la cliente chiede rimborso determina il rigetto della richiesta di rimborso, stante la necessità di applicare i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova.

la ricorrente chiede, inoltre, gli interessi legali, dal reclamo al saldo. La domanda può essere accolta, proprio in base alla formulazione fattane dalla ricorrente, che è conforme all'orientamento ormai consolidato del Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento, decisione n.5304/13) e dei Collegi territoriali.

Infine, la ricorrente chiede la rifusione delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 200,00. La domanda non può essere accolta. Ed invero, non è necessaria davanti all'ABF la presenza di un legale per assistere il cliente-consumatore (secondo la regola di base stabilita dalla Corte di Giustizia nella decisione 14 giugno 2017, causa C-75-16). Questi tuttavia, nell'ambito delle procedure ADR (cui è riconducibile quella svolta dall'ABF), ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato (art.141 ter, comma

4, Codice del Consumo); tale scelta è però giustificata ove si riscontrino complesse questioni giuridiche sostanziali o procedurali (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/25), circostanza che non ricorre nel caso di specie, stante l'orientamento ormai consolidato formatosi sulle varie questioni oggetto della presente controversia.

Il ricorso va, conclusivamente, accolto parzialmente, nei termini di cui alla motivazione, con le conseguenti pronunce di cui al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 637,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE